

Bologna, 19/02/2016

## CIRCOLARE N 1/2016

### Oggetto: RICHIESTA OBBLIGATORIA SCHEDE DI SICUREZZA PRODOTTI CHIMICI

A partire dal **1 giugno 2015** anche l'ultima parte del Regolamento CLP (relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele) è entrata in vigore. Nel modificare la normativa l'aspetto più evidente è la modifica dei pittogrammi (da quadrati con sfondo arancione a romboidali bordo rosso e sfondo bianco), mentre l'aspetto più rilevante è la modifica della classificazione di pericolosità (infiammabile, tossico, pericoloso per la salute, ecc.) e di conseguenza l'attenzione al rischio chimico per chi li utilizza.

#### **Chi è obbligato a fornire la scheda di sicurezza?**

L'Art. 31 del REACH prescrive che la SDS di sostanza o miscela **sia consegnata dal fornitore al cliente, gratuitamente e nella lingua dell'utilizzatore**. Di questo iter deve esserci prova certa.

E' obbligato a fornire la SDS, a prescindere dalla richiesta del cliente, il fornitore di:

- Una sostanza o miscela che risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il Regolamento 1272/2008 (CLP)
- una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII del REACH;

Su richiesta dell'utilizzatore, il fornitore consegna la SDS anche per una miscela/prodotto che pur se non pericoloso contiene almeno un componente classificato pericoloso per la salute umana o l'ambiente con concentrazione maggiore del 1% (0,2% se gassose).

In ogni caso il fornitore non obbligato a fornire SDS deve comunque informare il cliente sull'eventuale registrazione, autorizzazione o restrizione delle sostanze fornite ed ogni altra informazione (disponibile e pertinente) necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Ha la possibilità di consegnare una **Scheda Informativa** al posto di una regolare SDS; l'eccezione però deve essere giustificata dal fornitore, tramite una risposta formale e documentata.

*Per questo suggeriamo comunque di richiedere a tutti i fornitori una scheda di sicurezza aggiornata al 2015 con il limite massimo accettabile, indicato dal coordinatore dei gruppi di lavoro della Regione Emilia-Romagna dal comitato: anno 2012.*

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



SAFETY ECOTECHNIC SRL  
sede legale e amministrativa  
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA  
TEL 051/540312  
FAX 051/6244014  
CF 04075730376  
P.IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE €45.000,00  
CCIAA BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).